

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 693)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(MEDICI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(REALE)

col **Ministro delle Finanze**
(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(FERRARI AGGRADI)

col **Ministro della Marina Mercantile**
(SPAGNOLLI)

e col **Ministro della Sanità**
(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

ONOREVOLI SENATORI. — Come risulta dal Bollettino n. 71 delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati in data 19 febbraio 1964 è stata recentemente approvata la legge che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1955, n. 1534, aggiornando i limiti del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

La più importante innovazione, predisposta da tale legge, è costituita dall'elevazione degli importi di tali limiti da 200 a 500 mi-

lioni per le opere di competenza dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche e degli Organi consultivi regionali e da 30 a 100 milioni per le opere di competenza degli ingegneri capi del Genio civile.

Poichè la nuova legge non ha modificato nè gli importi fissati dalla legge 30 luglio 1959, n. 595, per l'approvazione dei progetti di opere igieniche, nè quelli fissati dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, per l'approvazione dei progetti dei mercati all'ingrosso, allo scopo di assicurare la coordinata ed organica efficacia della nuova legge, con l'intento del Governo di realizzare un decentramento maggiormente funzionale, è stata av-

vertita la necessità di adeguare tali importi ai limiti stabiliti dalla nuova legge.

Mentre per ciò che concerne la fissazione dei limiti degli importi richiesti per l'approvazione dei progetti di opere igieniche, il Ministero della sanità in data 2 aprile ultimo scorso ha diramato il disegno di legge contenente le opportune modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, al fine di adeguare i limiti degli importi richiesti per l'approvazione dei progetti dei mercati all'ingrosso alla nuova disciplina legislativa, si ritiene opportuno modificare la legge 25 marzo 1959 n. 125, elevando il limite contenuto nell'articolo 6 da 300 milioni a 500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 25 marzo 1959, numero 125, è sostituito dal seguente:

« I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro della industria e del commercio di concerto con quello dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.

Qualora la spesa sia inferiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del Prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari ».